PDO-IT-1541-AM02 – 30.09.2019COMUNICAZIONE DI MODIFICHE TEMPORANEE

Comunicazione di una modifica temporanea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014.

"Colline di Romagna"

n. UE: PDO-IT-0211-AM01 – 30.9.2019

DOP (x) IGP ( ) STG ( )

1. Stato membro o paese terzo

ITALIA

2. Modifica (modifiche)

La modifica riguarda l'art. 4 punto 3 del disciplinare di produzione (caratteristiche di coltivazione), ed in particolare la variazione del periodo di raccolta che nel disciplinare vigente è prevista "dal 20 ottobre al 15 dicembre" è modificata *"dall'inizio dell'invaiatura al 15 dicembre".*

Questa modifica si è resa necessaria a causa delle particolari condizioni climatiche verificatesi durante l'anno che hanno prodotto un anticipo della fase di maturazione delle olive destinate alla produzione della DOP Colline di Romagna.

La modifica di cui sopra è giustificata dalla Determinazione n. P/2019/710588 del 19 settembre 2019 della Regione Emilia Romagna Servizio Innovazione, Qualità, promozione e Internalizzazione del Sistema Agroalimentare, che ha ufficialmente riconosciuto la necessità per l'annata 2019 di stabilire il periodo di raccolta *"tra l'inizio dell'invaiatura e il 15 dicembre"* delle olive destinate alla produzione della DOP "Colline di Romagna " , a causa di condizioni metereologiche sfavorevoli.

Dalla Relazione dell'ARPAE Emilia-Romagna e dalla Relazione Tecnica del Servizio Territoriale Agricoltura caccia e Pesca di Rimini allegate al provvedimento della Regione Emilia- Romagna, competente per territorio, emerge infatti che l'andamento climatico 2019 ha registrato valori di temperatura medio alti. Tali condizioni climatiche hanno favorito una velocizzazione dell'andamento di maturazione.

Considerando che il disciplinare di produzione all'art. 4, punto 3, prevede che il periodo di raccolta delle olive è compreso tra il 20 ottobre e il 15 dicembre e che il mantenimento di questa data comporterebbe un alto rischio di deperimento delle olive comportando un grave danno economico ai produttori, si è ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP "Colline di Romagna" stabilendo il periodo della raccolta "*tra l'inizio dell'invaiatura ed il 15 dicembre"*

La validità della modifica temporanea riguarda esclusivamente l’annata olivicola 2019.